

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/05/2019) 19-09-2019, n. 38682

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna - Presidente -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -
Dott. PACILLI Giuseppina A.R. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza emessa in data 27/03/2019 dal TRIBUNALE di PESCARA - sez. riesame;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
udito il sostituto Procuratore Generale Dott. FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

Svolgimento del processo

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara, adito ex art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro probatorio di una autovettura FIAT 500 tg. (OMISSIS), emesso in danno di (OMISSIS), indagata per i delitti di cui agli artt. 646 e 640 c.p.

Contro tale provvedimento, l'indagata ha tempestivamente proposto nei modi di rito ricorso, denunciando:

- I - violazione dell'art. 355 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3, per assoluta carenza di motivazione (il verbale richiamato *per relationem* dal Tribunale non conterrebbe alcuna indicazione idonea a giustificare l'impugnato sequestro e sarebbe insufficiente il mero riferimento alla natura di corpo del reato);
- II - violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, con conseguente perdita di efficacia della misura.

All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Il ricorso, proposto per motivi infondati, va rigettato.

1. Il secondo motivo, che va logicamente esaminato in via preliminare, potendo in astratto risultare assorbente, è in parte non consentito, in parte infondato.

1.1. L'art. 324 c.p.p., comma 3, prevede che la cancelleria dia immediato avviso della richiesta di riesame all'A.G. procedente, che entro il giorno successivo trasmette al Tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame.

1.2. Questa Corte (Sez. II, n. 42408 del 21 settembre 2012, rv. 254037; Sez. I, n. 1786 del 5 dicembre 2003, dep. 2004, rv. 227110; Sez. I, n. 2927 del 22 aprile 1997, rv. 207759) ha già chiarito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia nè dal testo dell'ordinanza impugnata, nè da eventuali motivi o memorie scritte, nè dalla verbalizzazione della ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale.

Non può, infatti, rilevare, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poichè *"in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario"*.

1.2.1. Nel caso in esame, la questione in oggetto non risulta previamente dedotta all'udienza camerale dinanzi al Tribunale e non può essere dedotta per la prima volta in ricorso.

1.3. Peraltro, nessuna sanzione è prevista per la violazione del predetto termine.

Questa Corte (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255581, Cavalli; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Rv. 265571) ha già chiarito che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria.

2. Il primo motivo è infondato poichè dal verbale di sequestro richiamato per relationem si evince che il veicolo in oggetto "risulta immatricolato nel nostro paese a mezzo di falsa documentazione".

3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019